

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

11/2022

DIRETTORE RESPONSABILE Gian Luigi Gatta
VICE DIRETTORI Guglielmo Leo, Luca Luparia

ISSN 2704-8098

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Cerasa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Risicato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri (coordinatore), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Alessandra Galluccio, Cecilia Pagella, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salvo le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2022, p. 5 ss.

UNO SGUARDO ALLA PRASSI: PROCESSI DI MAFIA E TESTE DI P.G.

di Arturo Capone

La maggior parte dei processi di mafia si apre ormai con la deposizione dell'ufficiale di p.g. che ha coordinato le indagini sul contenuto dell'informativa a suo tempo trasmessa al p.m. Essa mira non solo alla fisiologica descrizione di singole attività compiute dagli operatori, ma alla complessiva illustrazione dello sviluppo delle indagini e dei suoi risultati conoscitivi, specialmente grazie alla lettura delle intercettazioni più significative nella prospettiva dell'accusa. È lecito dubitare della riconducibilità alla testimonianza di tale deposizione, che tuttavia svolge obliquamente una funzione cognitiva importante, attualmente imprescindibile. L'origine della prassi va probabilmente individuata nella necessità di "compensare" l'ormai risalente eliminazione dell'esposizione introduttiva del pubblico ministero, che invece, sia pure in una forma riveduta e corretta, andrebbe forse ripristinata.

SOMMARIO: 1. Introduzione. Il diritto processuale penale e la prassi. – 2. La deposizione del teste di p.g. nei processi di mafia. – 3. La c.d. "informativa". – 4 Testimonianza? – 5. Teste di p.g. e intercettazioni. – 6 Informativa e atti non ripetibili. – 7. Le ragioni di una prassi. – 8. I processi di mafia nel primo binario. – 9. Torniamo all'esposizione introduttiva.

1. Introduzione. Il diritto processuale e la prassi.

Il problema del rapporto tra diritto processuale penale e la prassi dei tribunali viene generalmente avvertito dagli operatori come assai spinoso; forse a volte viene persino un po' ingigantito, visto che – com'è noto – il piano del diritto è quello del dover essere, non dell'essere: se non ci fosse uno scarto, smarrirebbe la sua funzione; può comunque essere utile indagare sulle particolari forme che prende quello scarto.

Infatti, in riferimento alle norme che regolano lo svolgimento del processo, con 'prassi' talvolta ci si riferisce all'interpretazione giurisprudenziale consolidata in sede di legittimità che costituisce diritto vivente; talvolta all'orientamento di questo o quell'ufficio, rispetto a più interpretazioni parimenti plausibili che si contendono il campo e non sempre hanno un rilievo tale da finire in Cassazione; talvolta alla resistenza dei giudici ad adeguarsi ad alcune prescrizioni normative; talvolta alla messa a punto di schemi procedurali operativi utili, nel silenzio del legislatore, a favorire l'ordinato disbrigo delle udienze; talvolta infine ai comportamenti e agli atteggiamenti assunti in

concreto dagli operatori che tradiscono il ruolo assegnato dal legislatore a ciascuno dei soggetti del processo¹.

In questo scritto s'intende mettere in luce una prassi di tipo leggermente diverso, che si colloca in un ambito intermedio tra quelle *praeter* e quelle *contra legem*, contraddistinta dal fatto che, quando si manifesta con regolarità una certa necessità processuale che non trova adeguata risposta nel codice, per soddisfarla si adattano in modo talvolta piuttosto forzato, cioè in assenza della minima parvenza di *eadem ratio*, alcune norme predisposte per regolare situazioni diverse. Per definire questo tipo di prassi si potrebbe dire che essa si traduce in un "uso obliquo delle norme".

La prassi "obliqua" oggetto di questo scritto è la testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria, che – potremmo anticipare in via approssimativa – nei processi di mafia, ed in genere nei maxi-processi, in dibattimento danno conto in modo assai dettagliato, spesso nel corso di molte udienze, dello svolgimento delle indagini.

Studiare la prassi pone problemi di metodo, anzi, più precisamente, di individuazione delle fonti. Ai fini di questo scritto, dopo aver raccolto le plurime e convergenti dichiarazioni di avvocati, giudici, pubblici ministeri e operatori di polizia giudiziaria, mi sono basato principalmente sui verbali di udienza dibattimentale relativi a uno specifico procedimento, selezionato per la sua idoneità a costituire un esempio significativo².

2. La deposizione del teste di p.g. nei processi di mafia.

Nella maggior parte dei processi di mafia che si celebrano nei Tribunali del Mezzogiorno, la fase dell'istruzione dibattimentale si apre con la deposizione del c.d. "teste di p.g.", regolarmente indicato in lista dal pubblico ministero, a sostegno dell'accusa.

All'origine di questo tipo di processi ci sono sempre indagini molto lunghe e complesse; è fisiologico perciò che, per le più svariate attività da compiersi (ascolto e trascrizione sommaria delle intercettazioni, osservazioni e pedinamenti, assunzione di sommarie informazioni, etc.), si avvicendino diversi operatori. Il teste di p.g. che viene chiamato a comparire, perciò, di regola non è colui che ha compiuto questo o quell'atto, ma il responsabile dell'ufficio che, in sinergia con la procura, ha disposto e coordinato le indagini relative. Se più procedimenti sono stati riuniti in un'unica richiesta di rinvio a giudizio, verranno ascoltati in qualità di testi di p.g. tutti coloro che hanno coordinato un singolo filone investigativo.

¹ In questa prospettiva vedi E. AMODIO, *Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction*, Milano, 2016, che passa in rassegna l'insieme delle deviazioni più o meno palesi che si registrano nella prassi dei tribunali e che deformano la fisiologica «estetica» del processo.

² Si tratta in particolare dei verbali di undici udienze dibattimentali del Tribunale di Palmi, sez. pen., pres. Bandiera, R.G. n. 313/18, a carico di 24 imputati, tenutesi tra il 26 ottobre 2018 e il 26 novembre 2019, occupate dalla testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva coordinato le indagini.

L'oggetto della testimonianza è l'insieme delle indagini svolte³. Nella maggior parte dei casi si evita un mero elenco degli atti compiuti; come in un racconto poliziesco, si predilige una narrazione. A partire dall'iniziale spunto investigativo, si illustrano così le intuizioni che hanno portato alle successive attività di accertamento, ci si sofferma minuziosamente sui risultati ottenuti, si indicano le "piste" che perciò sono state tralasciate e quelle seguite, nonché, infine, si tratteggia la complessiva ricostruzione del fatto che la p.g. ritiene di poter fornire come esito dell'indagine.

Poiché il teste di p.g., anche se ha coordinato le indagini, non è quello che ha compiuto materialmente gli atti, e comunque da quegli atti in genere è trascorso molto tempo (nel quale probabilmente ha dovuto coordinare tante altre indagini), è difficile che riesca davvero a ricordare granché⁴. A rendere ancora più difficile il compito, c'è anche il fatto che i processi di mafia, da un punto di vista probatorio, si fondano in larghissima misura sulle intercettazioni, quindi sarebbe davvero arduo riferire con accuratezza di ciascuna conversazione. Di regola, perciò, il teste di p.g. si avvale della possibilità, offerta dall'art. 499, comma 5, c.p.p., di essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto alla memoria, documenti da lui redatti⁵.

Il documento che il teste di p.g. viene autorizzato a consultare è chiamato in gergo "informativa", ed è effettivamente da lui redatto e sottoscritto, da solo o insieme ad altri colleghi. Normalmente consta di centinaia di pagine, a volte più di mille, e contiene appunto il resoconto delle indagini svolte.

3. La c.d. "informativa".

Nel codice di procedura penale il termine 'informativa' è impiegato solo nell'art. 73, con riferimento alla comunicazione all'autorità competente della necessità di un trattamento sanitario per l'indagato infermo di mente. In dottrina si indica con il medesimo termine anche la tempestiva comunicazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero della ricezione di una notizia di reato, disciplinata dall'art. 347 c.p.p.⁶.

³ La giurisprudenza ha chiarito che l'operatore di p.g. non può essere considerato un «ausiliario» del giudice ai sensi dell'art. 197, comma 1, lett. d) c.p.p., e che un'incompatibilità può eventualmente sussistere solo in relazione all'attività svolta nella redazione degli atti di cui all'art. 373 c.p.p., ma non anche in relazione a quella posta in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali»; così Cass., sez. V, 16 novembre 2015, Branchi, in *C.e.d. Cass.*, n. 266476 (in motivazione pp. 55-56).

⁴ Cfr. G. CAROFIGLIO – A. SUSCA, *La testimonianza dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria*, Milano, 2005, p. 21.

⁵ Sulla consultazione in aiuto alla memoria vedi R. CASIRAGHI, *La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti eventuali*, in *Trattato di procedura penale*, IX, diretto da G. Uberti e G.P. Voena, Milano, 2011, pp. 456-457; P.P. PAULESU, *Giudice e parti nella "dialettica" della prova testimoniale*, Torino, 2002, pp. 214-218.

⁶ Per l'uso del termine vedi R. APRATI, *Notizia di reato*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, 3 – *Indagini preliminari e udienza preliminare*, a cura di G. Garuti, Assago, 2009, p. 23; A. MARANDOLA, *La notizia di reato, l'iscrizione e l'avvio del procedimento*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, II – *Misure cautelari. Indagini preliminari. Giudizio*, a cura di A. Marandola, Assago, 2015, p. 480. Sulla comunicazione della notizia di reato vedi F. ALONZI, *Le indagini di polizia giudiziaria nell'ambito dell'accertamento penale*, *ivi*, pp. 543-547.

Nella prassi di cui ci occupiamo, 'informativa' indica un atto ancora diverso, cioè quello che documenta le indagini su cui il teste di p.g. viene chiamato a testimoniare. Tali indagini sono quelle indicate dall'art. 348 c.p.p., rubricato "assicurazione delle fonti di prova", il cui comma 3 stabilisce che «dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova»⁷. L'informativa è perciò il resoconto finale che la polizia giudiziaria fornisce al pubblico ministero relativo alle indagini delegate, ed eventualmente anche a quelle compiute di propria iniziativa la cui necessità sia sopravvenuta.

Sottoscritta dall'ufficiale che ha ricevuto la delega, o comunque dal capo dell'ufficio, è composta dall'assemblaggio ragionato di tutte le relazioni di servizio riferibili alla medesima delega che i singoli operatori di p.g. consegnano al proprio superiore dopo aver effettuato gli atti da costui richiesti⁸.

Dal punto di vista dell'uso processuale, perciò, l'informativa va assoggettata alle regole previste per le relazioni di servizio, messe a punto dalle Sezioni unite nel 2006⁹. Trattandosi di materiale investigativo, non può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento; gli operatori di p.g. che hanno compiuto gli atti possono semmai essere chiamati a testimoniare, esponendosi al contraddittorio, su ciò che hanno fatto, visto o udito. Se però la relazione contiene una documentazione tecnica (fotografica, audio o video), che cristallizza un dato obiettivo, va considerata non ripetibile e può entrare a far parte degli atti acquisibili *ex art.* 431 c.p.p.

4. Testimonianza?

È ora il momento di incominciare a indicare le ragioni per cui la deposizione del teste di p.g. fin qui descritta, che pure apparentemente si snoda secondo le regole codicistiche, va invece inquadrata tra le prassi oblique.

⁷ In tema vedi F. CASSIBBA, *Investigazioni e indagini preliminari*, in *Dig. disc. pen.*, agg. II, Torino, 2004, pp. 518-519; cfr. altresì L. IANDOLO PISANELLI, *Indagini preliminari delegate*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 1161 ss.

⁸ Sulla possibilità di classificare le "relazioni di servizio", previste dall'art. 28 del DPR n. 782 del 1985, Regolamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, tra le "annotazioni" di cui all'art. 357, comma 1, c.p.p., vedi T. BAGLIONE – R. CANTONE, *La documentazione degli atti di polizia giudiziaria*, in R. CANTONE – T. BAGLIONE – U. NANNUCCI – M. ANCILLOTTI, *Manuale pratico della polizia giudiziaria*, Roma, 2019, pp. 170-171. Sul punto vedi C. FANUELE, *L'utilizzabilità delle relazioni di servizio redatta dalla polizia giudiziaria alla luce dei principi costituzionali sul «giusto processo»*, in *Cass. pen.*, 2004, pp. 1731-1733, secondo cui la relazione di servizio resta un atto a rilevanza meramente interna, in quanto diretta al capo dell'ufficio, mentre l'annotazione, accanto al verbale, ha rilevanza esterna, in quanto diretta all'autorità giudiziaria. In questo senso si potrebbe dire che dall'assemblaggio ragionato di tutte le relazioni di servizio che riceve in ordine alle attività d'indagine compiute dai suoi uomini nell'ambito di un medesimo procedimento, il capo dell'ufficio redige un'annotazione destinata al pubblico ministero. Sui requisiti delle annotazioni vedi F. ALONZI, *Le indagini di polizia giudiziaria*, cit., p. 607.

⁹ Cass., sez. un., 17 ottobre 2006, Greco, in *Cass. pen.*, 2007, p. 952 ss. con nota di M. VESSICHELLI.

Il primo e più rilevante aspetto, molto spesso oggetto di aspra controversia nelle aule dei tribunali, riguarda la stessa possibilità di attribuire a tale deposizione la natura giuridica di vera e propria testimonianza. I dubbi nascono in relazione ad almeno tre profili.

In primo luogo – come abbiamo già anticipato – la deposizione del teste di p.g. nella grande maggioranza dei casi non ha ad oggetto solo la descrizione dell’attività d’indagine compiuta e dei frammenti di realtà direttamente percepiti dall’operatore; fin qui si resta nella fisiologia della testimonianza. Il problema nasce dal fatto che questa “testimonianza” ha ambizioni ben maggiori, perché mira a illustrare al giudice gli esiti conoscitivi dell’indagine nel suo complesso: il significato investigativo dei singoli elementi di prova raccolti, le loro intricate connessioni sul piano logico e storico, l’ipotesi di ricostruzione del fatto che via via ha preso corpo. Com’è noto, però, ai sensi dell’art. 194 c.p.p., la testimonianza non può avere ad oggetto valutazioni, ma solo fatti¹⁰.

In secondo luogo si ha una testimonianza (diretta) quando il soggetto che narra ha vissuto in prima persona l’esperienza di cui riferisce in dibattimento¹¹. Il teste di p.g. invece, fatta eccezione per le attività che eventualmente lo abbiano visto come protagonista, ha coordinato l’indagine, senza dubbio conosce gli atti che sono stati compiuti, ma non racconta fatti che abbia direttamente percepito¹². Dal punto di vista del metodo di acquisizione della prova la differenza è cruciale perché, se le difese intendono mettere in crisi l’affidabilità dell’accertamento o prospettare una discrasia tra il contenuto della relazione e quanto è stato realmente fatto, viene meno l’utilità pratica del controesame: il teste di p.g. non può rispondere perché non c’era; può solo limitarsi

¹⁰ Sul divieto di esprimere apprezzamenti personali vedi E. VALENTINI, sub art. 195, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. Illuminati e L. Giuliani, Assago, 2020, pp. 813-814. In senso contrario a quanto sostenuto nel testo vedi M. MENNA, *Prove dichiarative*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, 2.1 – *Le prove*, a cura di A. Scalfati, Assago, 2009, 118, secondo cui le inferenze induttive o abduttive che conducono dal fatto percepito a un fatto ignoto non avrebbero natura valutativa, in quanto, a differenza dei giudizi di valore, sono empiricamente verificabili. Mi pare tuttavia dubbio che la *ratio* del divieto vada ravvisata nella necessità di circoscrivere la testimonianza alle asserzioni empiricamente verificabili; il testimone deve limitarsi a riferire dei fatti di cui ha esperienza diretta perché diversamente rischia di alterare la correttezza dei dati empirici a partire dai quali deve svilupparsi il ragionamento del giudice.

¹¹ M.T. STURLA, *Prova testimoniale*, in *Dig. disc. pen.*, X, Torino, 1995, p. 407. Su struttura e funzioni della prova testimoniale vedi V. GAROFOLI, *Prova testimoniale b) Diritto processuale penale*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1988, pp. 760-762; cr. altresì E. VALENTINI, sub art. 195, cit., p. 810.

¹² La giurisprudenza ha avallato questo tipo di consultazione; vedi Cass., sez. V, 5 dicembre 2014, Geronzi, in *C.e.d. Cass.*, n. 263800, che ha ritenuto legittimo «l’utilizzo di prospetti formati dal teste che riassumevano il contenuto di documenti acquisiti nel corso delle indagini dall’articolazione di polizia giudiziaria di cui il medesimo faceva parte»; nel medesimo senso Cass., sez. III, 25 febbraio 2009, Gallo, in *C.e.d. Cass.*, n. 243406; altre volte la giurisprudenza ha ritenuto legittima la consultazione in aiuto alla memoria di documenti non formati e sottoscritti dal teste, purché «abbia partecipato alle operazioni, agli scambi o ai rapporti cui gli stessi si riferiscono» (Cass., se. V, 22 marzo 2022, Graziano, in *C.e.d. Cass.*, n. 283438; Cass., sez. I, 8 novembre 2011, Soccio, in *C.e.d. cass.*, n. 251667; Cass., sez. II, 26 novembre 2010, Guzzo, in *C.e.d. Cass.*, n. 249039; vedi P.P. PAULESU, *Giudice e parti nella “dialettica” della prova testimoniale*, Torino, 2002, pp. 215-216; L. SURACI, *L’istruzione dibattimentale*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, II – *Misure cautelari. Indagini preliminari. Giudizio*, a cura di A. Marandola, Assago, 2015, p. 1195.

a dar conto di quanto trova scritto. Il valore euristico del contraddittorio, evidentemente, viene meno.

Forse, in questi casi, la deposizione del teste di p.g. andrebbe semmai considerata una testimonianza indiretta, considerando il capo dell'ufficio come destinatario del resoconto dei suoi uomini¹³; alle difese, a questo punto, se nutrissero dei dubbi, andrebbe però riconosciuto il diritto garantito dall'art. 195 c.p.p. di ascoltare il testimone diretto. In effetti l'ascolto del testimone diretto è possibile quando il pubblico ministero, come accade spesso, oltre al teste di p.g. indica in lista testi anche ciascuno degli operatori che hanno compiuto i singoli atti di indagine e a suo tempo avevano provveduto alla stesura della relativa relazione di servizio. In verità, dopo l'escussione del teste di p.g., il pubblico ministero nella maggior parte dei casi rinuncia a tutti questi testimoni; le difese però, abituate a questa strategia, di solito indicano i loro nomi anche nella propria lista testi; così, se ritengono necessario un approfondimento su un dettaglio di cui chi ha coordinato le indagini non potrebbe dar conto, possono chiedere l'ascolto di chi ha effettivamente compiuto l'atto.

In terzo luogo, la testimonianza, diretta o indiretta che sia, è un mezzo di prova che perde ogni utilità cognitiva nel momento in cui il narrante abbia ormai perduto l'ultimo scampolo di memoria del fatto narrato¹⁴. Spesso il teste di p.g., a distanza di anni dallo svolgimento dell'indagine, non è più in grado di rievocarla, se non genericamente, fatta eccezione per questo o quel dato particolarmente significativo. Così, se è particolarmente diligente, "studia" l'informativa prima di venire a deporre¹⁵; ma non è facile, visto che si tratta almeno di centinaia di pagine; più spesso conta di avvalersi della possibilità di essere autorizzato a consultare l'informativa in aiuto alla memoria¹⁶. Così accade che in pratica, per udienze e udienze, il teste di p.g., per rispondere alle domande che gli vengono formulate dalle parti, non fa altro che leggere più o meno dettagliatamente l'informativa¹⁷. Uno svolgimento del processo talmente snervante che,

¹³ In senso contrario vedi G. CAROFIGLIO – A. SUSCA, *La testimonianza*, cit., p. 153, che, poco persuasivamente, adombrano la possibilità che si tratti di una testimonianza diretta su fatti noti nell'ufficio.

¹⁴ Vedi A. TRINCI, *L'attuazione del contraddittorio tra storture della prassi e insostenibilità del sistema*, in *Le erosioni silenziose del contraddittorio*, a cura di D. Negri e R. Orlandi, Torino, 2017, p. 228. Su distorsione della memoria e oblio nella testimonianza vedi L. DE CATALDO NEUBURGER, *Esame e controesame nel processo penale. Diritto e psicologia*, Padova, 2000, p. 46 ss.

¹⁵ Cfr. G. CAROFIGLIO – A. SUSCA, *La testimonianza*, cit., pp. 33-34.

¹⁶ Secondo una ormai datata sentenza delle Sezioni unite se il testimone rende dichiarazioni su un fatto storico che si è svolto in «fasi che restano vive nella memoria, ad es. una rapina, la consultazione (legittima) consisterà in un più o meno rapido esame degli atti compilati, tanto essendo sufficiente a richiamare alla memoria quel "fatto" [...]; se pur dopo la consultazione il teste non è in grado di "ricordare", verrà meno il mezzo di prova non avendo il teste possibilità di riferire nulla che effettivamente ricordi e non essendo d'altra parte consentita la lettura del documento, che trasformerebbe la "consultazione" legittima in lettura vietata di atti» (Cass., sez. un., 24 gennaio 1996, Panigoni, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2899; in senso adesivo vedi P.P. PAULESU, *Giudice e parti*, cit., p. 217). In successive decisioni, tuttavia, la distinzione tra "rapida consultazione" e "lettura", e quindi tra «aiuto totale» e «aiuto parziale» alla memoria non viene confermata (Cass., sez. VI, 1 marzo 2006, Capuano, in *C.e.d. Cass.*, n. 233735): anche nel secondo caso, infatti, la cosa importante è che le informazioni in tal modo riferite siano passate al vaglio dell'esame e del controesame (così Cass., sez. I, 14 gennaio 2009, Carpino, in *C.e.d. Cass.*, n. 243542).

¹⁷ Sui rischi, anche per le strategie della pubblica accusa, di un eccessivo affidamento alla possibilità di

se le difese non hanno specifiche strategie dilatorie, spesso, previa espunzione delle parti che documentano atti ripetibili, prestano il consenso all'acquisizione: tanto le parti già la conoscono e il giudice potrebbe orientarsi meglio leggendo l'informativa in prima persona¹⁸.

5. Teste di p.g. e intercettazioni.

Se sono state chieste e autorizzate delle intercettazioni, tra gli atti il cui compimento il pubblico ministero delega alla polizia giudiziaria c'è anche l'ascolto. Uno o più operatori, in diretta o "in differita", provvedono dunque ad ascoltare le conversazioni occultamente captate e a redigere quel verbale in cui, ai sensi dell'art. 268, comma 2, c.p.p., va dato conto, sia pure sommariamente, del contenuto delle intercettazioni¹⁹.

In genere la polizia giudiziaria si avvale *in itinere* degli esiti delle intercettazioni per tutte le attività di propria iniziativa, nonché per documentare eventuali richieste di adozione di provvedimenti di competenza del pubblico ministero. Le trascrizioni sommarie delle conversazioni compaiono così via via anche nelle annotazioni che vengono inviate in procura²⁰.

Al termine delle indagini, se si tratta di maxiprocessi, e in particolare di processi di mafia, nei quali le prove a sostegno dell'accusa sono costituite in misura preponderante proprio dalle intercettazioni, le singole comunicazioni intercettate, ciascuna progressivamente numerata, sono innumerevoli, le ore di conversazione coprono giorni e le trascrizioni sommarie riempiono centinaia di pagine. Si tratta di un materiale sterminato il cui uso probatorio è assai complesso perché, da un lato, ciascuna conversazione documentata in un singolo progressivo contiene inevitabilmente moltissime parti insignificanti; dall'altro, nelle parti in cui si affrontano temi rilevanti, gli interlocutori usano spesso un linguaggio allusivo o criptico e comunque (a parte rarissimi casi particolarmente fortunati dal punto di vista investigativo) di solito discorrono di fatti che hanno un mero valore indiziario.

Nella deposizione resa in apertura del processo, il teste di p.g., ancora prima del deposito della perizia trascrittiva, si sofferma molto a lungo, se non quasi esclusivamente, sul contenuto delle conversazioni intercettate, la cui sommaria trascrizione, che risulta dai c.d. "brogliacci di ascolto", viene riportata nell'informativa;

consultazione in aiuto alla memoria vedi G. CAROFIGLIO – A. SUSCA, *La testimonianza*, cit., pp. 28-29.

¹⁸ Tali considerazioni in passato avevano indotto a considerare *tout court* non ripetibile la relazione di servizio, perché la curva dell'oblio intaccherebbe la genuinità della prova (vedi Cass., sez. VI, 22 settembre 2002, Castellano, in *C.e.d. Cass.*, n. 223073).

¹⁹ Sul nuovo disegno normativo relativo alla stesura del c.d. "brogliaccio d'ascolto", vedi C. GABRIELLI, *Dall'ascolto all'acquisizione: un collage normativo malriuscito, all'insegna del protagonismo del pubblico ministero*, in *Revisioni normative in tema di intercettazioni. Riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche*, a cura di G. Giostra e R. Orlandi, Torino, 2021, pp. 6-11.

²⁰ Vedi G. CASCINI, *Il punto di vista degli operatori – 2. Il pubblico ministero*, in *Revisioni normative in tema di intercettazioni*, cit., p. 198.

per ciascuna di esse cerca di inquadrarne il valore conoscitivo, cioè di spiegare il collegamento tra personaggi e condotte, tempi e luoghi, in modo da farne emergere un quadro complessivo intellegibile²¹. A supporto di questo compito ricostruttivo il teste di p.g. svolge una funzione pratica preziosa perché, per ogni conversazione di cui illustra la rilevanza, indica il “progressivo” che consentirà al giudice, se lo riterrà necessario, di rintracciare nei supporti informatici che gli vengono forniti la registrazione.

È ora appena il caso di rilevare che in dibattimento, a meno che non vi sia il consenso delle parti *ex art. 268, comma 7, c.p.p.*, possono essere usate solo le trascrizioni delle intercettazioni che costituiscono l’esito della perizia regolarmente disposta, non certo i brogliacci di ascolto²². La giurisprudenza ritiene tuttavia che il contenuto delle intercettazioni possa essere provato anche mediante deposizione testimoniale, indipendentemente dalla trascrizione delle conversazioni ad opera del perito²³. I giudici del merito per lo più cercano di evitare forzature e perciò concordano con le difese, o comunque stabiliscono, una serie di cautele operative: anche se il perito sta ancora lavorando sulle intercettazioni, intanto il teste di p.g. può riferire sul contenuto delle conversazioni, quale risulta dall’informativa; ma non perché le sue dichiarazioni possano sostituirsi alla perizia trascrittiva, ma solo per far comprendere come e perché, nell’indagine di cui si dà conto, quelle conversazioni siano state considerate a conferma degli originari spunti investigativi e/o abbiano esse stesse costituito un ulteriore spunto investigativo. Talvolta, per garantire ancora meglio l’inutilizzabilità probatoria della testimonianza sulle intercettazioni, si ricorre a un *escamotage*, vale a dire il divieto per il teste di p.g. di leggere pedissequamente dall’informativa i brogliacci d’ascolto, limitandosi all’esposizione del loro riassunto, quel tanto che basta per far comprendere il significato investigativo di ciascuna conversazione. Se poi le parti concordano l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento dell’intera informativa, si potrà eventualmente provvedere, a tutela della verginità conoscitiva del giudice, ad apporre gli opportuni *omissis*.

²¹ Cfr. G. CAROFIGLIO – A. SUSCA, *La testimonianza*, cit., p. 144. Secondo la giurisprudenza «non è causa di nullità della sentenza l’aver proceduto all’esame dei testimoni di polizia giudiziaria sulle indagini effettuate prima del deposito delle trascrizioni delle intercettazioni, disposte in forma peritale, essendo il diritto di difesa comunque garantito dalla possibilità per gli imputati e i loro difensori di accedere, sin dalla ostensione degli atti in sede di indagini preliminari, al contenuto originale delle conversazioni registrate sui supporti informatici»; così Cass., sez. V, 17 febbraio 2020, Cotugno, in *C.e.d. Cass.*, n. 278863. Nel medesimo senso vedi Cass., sez. VI, 6 luglio 2018, D’Ambrosca, in *C.e.d. Cass.*, n. 274280, secondo cui non vi sono preclusioni temporali con riguardo allo svolgimento delle operazioni peritali, né l’imputato può lamentare alcuna lesione del diritto di difesa nel caso in cui l’istruttoria dibattimentale prosegua nelle more del deposito della relazione. Nella prassi dei Tribunali di alcune regioni settentrionali, meno gravati dall’accumularsi nei ruoli di maxi-processi di criminalità organizzata, e dunque meno preoccupati dall’incombere della scadenza dei termini cautelari (che spesso finisce per essere l’unico acceleratore della macchina processuale), talvolta si attende comunque la consegna delle trascrizioni da parte del perito prima di incominciare l’esame del teste di p.g.

²² Cfr. C. GABRIELLI, *Dall’ascolto all’acquisizione*, cit., pp. 27-28.

²³ Vedi Cass., sez. III, 28 ottobre 2021, Schiariti, in *C.e.d. Cass.*, n. 282696; Cass., sez. I, 3 maggio 2019, Chan Wantong, in *C.e.d. Cass.*, n. 277139.

Sia pure con questa vocazione narrativa e non strettamente probatoria, nei processi di mafia le intercettazioni entrano così nel patrimonio di conoscenza del giudice fin dalle prime udienze grazie al teste di p.g. Perciò, tendenzialmente, le trascrizioni del perito, quando saranno pronte, diventeranno oggetto di specifica richiesta di lettura e/o ascolto solo qualora le parti ritengano che ci siano delle incongruenze con il contenuto già riferito²⁴.

6. Informativa e atti non ripetibili.

Come già accennato, la giurisprudenza ha dovuto prendere posizione sulla controversa possibilità di acquisire le relazioni di servizio alla stregua di atti non ripetibili²⁵. Le Sezioni unite hanno giustamente concluso che la relazione di servizio, di per sé, non è che la documentazione di una serie di attività; quello che conta è la natura dell'atto di cui si fornisce il resoconto. In questa prospettiva le operazioni compiute dalla polizia giudiziaria, ad es. osservazioni o pedinamenti, costituiscono un *facere* che, alla stessa stregua di ciò di cui si fa esperienza percettiva, può ben essere oggetto di una narrazione, utilmente assunta in forma orale davanti al giudice con l'esame incrociato. Se invece nel corso dell'indagine si compiono operazioni tecniche, quali ad esempio una misurazione di distanze o una ripresa audiovisiva, si tratta di rilievi o accertamenti che integrano atti autonomi: qualora abbiano ad oggetto luoghi, cose o persone il cui stato è soggetto a modificazione, la relativa documentazione, allegata alla relazione di servizio, in quanto non ripetibile può essere inserita *ab origine* nel fascicolo per il dibattimento²⁶.

Il teste di p.g., impegnato nel resoconto sulle indagini, naturalmente fa riferimento anche a tale ultimo tipo di atti, i cui esiti sono comunque sintetizzati nell'informativa. Se le parti non hanno un particolare interesse, anche se nel fascicolo per il dibattimento sono stati inseriti i verbali o le annotazioni, invece di richiederne la lettura *ex art. 511 c.p.p.*, si accontentano di quanto ha riferito l'operatore. Così, curiosamente, la prova viene fornita dalla testimonianza sull'atto non ripetibile.

Diversamente, se una delle parti ha interesse a fornire al giudice una specifica dimostrazione di un certo dato obiettivo, senza dubbio può ricorrere all'atto originario. Anche in questi casi, però, si registrano prassi singolari. Capita spesso, ad esempio, che

²⁴ Talvolta probabilmente capita che si attribuisca un rilievo maggiore alla deposizione del teste di p.g. sulle intercettazioni rispetto alla trascrizione del perito; è quanto sembra emergere da Cass., sez. VI, 9 giugno 2003, D'Zakaria, in *C.e.d. Cass.*, n. 226256, secondo cui è viziata la motivazione della sentenza «che fonda l'affermazione di colpevolezza dell'imputato esclusivamente sulle deposizioni testimoniali di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle conversazioni intercettate, prescindendo totalmente dalla valutazione di quest'ultime [...]. (Nella specie le conversazioni intercettate risultavano di difficile decifrabilità ed incerta attribuzione)».

²⁵ Vedi C. FANUELE, *L'utilizzabilità delle relazioni di servizio*, cit., p. 1729. Per il dibattito antecedente sulla nozione di non ripetibilità vedi C. CESARI, *L'irripetibilità sopravvenuta degli atti di indagine*, Milano, 1999, pp. 17-105 e A. IACOVIELLO, *Contro la teoria degli atti irripetibili*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 3001 ss.

²⁶ Cass., sez. un., 17 ottobre 2006, Greco, cit.; in tema vedi L. SURACI, *L'atto irripetibile*, Padova, 2012, pp. 223-229.

se l'identità dei protagonisti di conversazioni oggetto di intercettazioni ambientali è stata ricostruita grazie ad attività di «appostamento»²⁷, quando il teste di p.g. si sofferma sul contenuto di tali conversazioni, il pubblico ministero, dopo averli estrapolati dal video in atti, “produce” i fotogrammi delle riprese visive che ritraggono i conversanti, come se si trattasse di una prova documentale (e non un atto d'indagine non ripetibile), indipendentemente dalla circostanza che esse fossero o meno già confluite nel fascicolo per il dibattimento. Un uso efficace dal punto di vista cognitivo, giuridicamente piuttosto anomalo²⁸.

7. Le ragioni di una prassi.

Come mai i processi di mafia sono oramai quasi stabilmente contraddistinti dalla deposizione del teste di p.g. sull'informativa con le caratteristiche che abbiamo fin qui descritto?

Senza dubbio, a monte, ci sono alcune “cause” di tipo organizzativo, che riguardano i complessi rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria²⁹. Se la polizia giudiziaria ha lavorato sostanzialmente in autonomia, al pubblico ministero, per quanto riguarda i dettagli della ricostruzione del fatto posta a base dell'imputazione, non resta che affidarsi all'operatore. Se il pubblico ministero è riuscito effettivamente a conservare la direzione delle indagini e quindi, anche con riferimento a quelle delegate, ha suggerito e concordato ogni passo successivo, è in grado di usare i diversi strumenti processuali che la legge gli mette a disposizione per illustrare al meglio tutti i profili dell'accusa. In sede di deposizione del teste di p.g., può concentrare le domande solo sulle circostanze di fatto davvero rilevanti per la sua strategia, sollecitando risposte sintetiche, senza consentire all'operatore di “adagiarsi” sulla pedissequa e defatigante consultazione/lettura dell'informativa³⁰. Ma gli impressionanti carichi di lavoro delle procure più in trincea sul fronte della lotta alla mafia, uniti ai frequenti spostamenti di sede e di funzioni, non consentono sempre un'ottimale organizzazione degli uffici. Così,

²⁷ LUPÀRIA, L., *Attività d'indagine a iniziativa della polizia giudiziaria*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, 3 – *Indagini preliminari e udienza preliminare*, a cura di G. Garuti, Assago, 2009, p. 180.

²⁸ La possibilità di qualificare come documenti gli esiti di rilievi condotti con strumentazione fotografica o audiovisiva, a lungo discussa in dottrina e giurisprudenza con particolare riferimento alle riprese visive (vedi *ex multis* A. CAMON, *Le riprese visive come mezzo d'indagine: spunti per una riflessione sulle prove «incostituzionali»*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1192 ss.), è stata infine risolta in senso negativo dalle Sezioni unite che, sulla base del criterio della formazione extra o endoprocessuale, hanno correttamente inquadrato tali materiali come documentazione di attività investigativa atipica (Cass., sez. un., 28 marzo 2006, Prisco, in *C.e.d. Cass.*, n. 234267, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 1347, con commento di C. CONTI, *Le video-riprese tra prova atipica e prova incostituzionale: le Sezioni Unite elaborano la categoria dei luoghi “riservati”*).

²⁹ In tema vedi F. ALONZI, *Le indagini di polizia giudiziaria nell'ambito dell'accertamento penale*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, II – *Misure cautelari. Indagini preliminari. Giudizio*, a cura di A. Marandola, Assago, 2015, pp. 532-539 e A. ANDRONIO, *Pubblico ministero e direzione delle indagini preliminari*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, 3 – *Indagini preliminari e udienza preliminare*, a cura di G. Garuti, Assago, 2009, pp. 270-279.

³⁰ Cfr. G. CAROFIGLIO – A. SUSCA, *La testimonianza*, cit., pp. 50-52.

anche se le indagini furono svolte sotto la vigile guida della procura, molto spesso il p.m. che sostiene l'accusa in udienza non è quello che a suo tempo condusse le indagini e perciò anche lui, in sostanza, conosce la vicenda oggetto del processo per aver "studiato", talvolta qualche anno dopo, l'informativa³¹. Rispetto all'operatore, insomma, resta in deficit conoscitivo.

In secondo luogo esiste una specifica esigenza che riguarda le intercettazioni. Come si è già anticipato, nei processi di mafia le intercettazioni quasi sempre raggiungono una mole e una complessità interpretativa di difficilissima gestione. Idealmente, di ogni conversazione acquisita servirebbe sia l'illustrazione della sua rilevanza sia l'indicazione del numero progressivo del file audio, in modo che il giudice diligente possa rintracciarla e ascoltarla. L'istituto a ciò designato sarebbe l'udienza stralcio di cui all'art. 268, comma 6, c.p.p., che prevede appunto l'indicazione delle conversazioni di cui le parti chiedono l'acquisizione e un vaglio sulla non irrilevanza. Spesso però nelle indagini preliminari l'udienza stralcio, anche quando si dovrebbe, non viene effettivamente celebrata³²; se poi viene richiesta una misura restrittiva della libertà personale (il che, dato il sistema di presunzioni cautelari che governa i procedimenti di mafia, accade nella quasi totalità dei casi) l'udienza stralcio *non deve* essere celebrata ed è sostituita dalla selezione affidata al pubblico ministero *ex art. 291, comma 1, c.p.p.*³³. Peraltro, nemmeno in dibattimento illustrazione della rilevanza e indicazione del progressivo di ogni conversazione trovano un loro spazio dedicato: depositati i *files* audio, la perizia trascrittiva può essere disposta d'ufficio dal giudice per tutte le intercettazioni; ma anche se ci fosse una specifica richiesta di parte, non è comunque previsto un vaglio di rilevanza *ex art. 190 c.p.p.*³⁴. In conclusione la "testimonianza" sull'informativa, che passa analiticamente in rassegna le conversazioni più utili dal punto di vista probatorio, è l'unico atto, prima delle conclusioni del pubblico ministero, che consenta al giudice di orientarsi; se non ci fosse, le intercettazioni (cioè i CD audio e le trascrizioni del perito) sarebbero come una gigantesca banca dati priva di motore di ricerca.

Infine, via più generale, la prassi della testimonianza sull'informativa è motivata anche da ragioni, un poco più sfumate ma non meno importanti, che riguardano nel loro complesso la necessità di garantire al giudice una partecipazione consapevole all'istruttoria dibattimentale: si tratta infatti di consentirgli di apprezzare *in itinere* il significato degli elementi conoscitivi che via via scaturiscono dall'acquisizione delle prove.

Per giustificare questa affermazione occorre partire dal riconoscimento che, per quanto il pubblico ministero e il giudice dell'udienza preliminare possano impegnarsi

³¹ Cfr. G. CAROFIGLIO – A. SUSCA, *La testimonianza*, cit., p. 64.

³² Cfr. L. FILIPPI, *Intercettazioni, tabulati e altre limitazioni della segretezza delle comunicazioni*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, I – *Soggetti. Atti. Prove*, a cura di G. Spangher, Assago, 2015, p. 1062, secondo cui l'udienza stralcio viene «raramente attuata nella prassi giudiziaria».

³³ Vedi L. GIULIANI, *L'uso delle intercettazioni nelle indagini preliminari tra dinamiche cautelari e tutela della riservatezza*, in *Revisioni normative in tema di intercettazioni*, cit., pp. 46-53.

³⁴ Sul punto vedi l'approfondita disamina di P. BRONZO, *Il fascicolo per il dibattimento*, cit., pp. 144-170.

nella «enunciazione in forma chiara e precisa del fatto», i diversi capi di imputazione sono inevitabilmente sintetici e devono limitarsi a descrivere le condotte che integrano in ipotesi il fatto tipico, non certo tutte le circostanze che in via indiretta si assume che possano provarne l'esistenza³⁵.

Inoltre dal 1999 in apertura del dibattimento non è più prevista l'esposizione introduttiva del pubblico ministero sui fatti oggetto dell'imputazione, che l'art. 493, comma 1, c.p.p. faceva precedere alle richieste di prova. Per il timore che un'illustrazione approfondita potesse condizionare il giudice, alterando la necessaria parità tra le parti, l'esposizione introduttiva è stata abolita³⁶.

Oggi il pubblico ministero, per ciascuna delle prove di cui si chiede l'ammissione, deve limitarsi esclusivamente all'indicazione dei fatti che si intendono provare³⁷. Anche tale indicazione, comunque, per lo più viene effettuata in modo assai sintetico, circoscritta di solito all'individuazione del tema della prova, non certo ai risultati attesi dalla sua acquisizione, né, tantomeno, a come tali risultati attesi si possano intrecciare con le altre risultanze dibattimentali.

La tutela estrema di questa verginità conoscitiva del giudice, non solo – com'è giusto – rispetto agli atti di indagine, ma persino rispetto all'esatta definizione del *thema probandum*, può andar bene quando si tratta di processi semplici, con pochi imputati, nei quali si discute di condotte descritte da fattispecie rispettose del principio di determinatezza, la cui prova non appare troppo ardua. In questi casi si può attendere senza alcun danno che in dibattimento via via emergano, offrendosi all'ingenua percezione del giudice, tutti i fatti che dovranno essere poi adeguatamente valutati ai fini della verifica empirica dell'accusa.

Nei maxiprocessi, e in particolare nei processi di mafia, le cose sono diverse: ci sono molti imputati e molte imputazioni, le fattispecie sono poco determinate e l'accertamento riposa spesso sull'interpretazione di frammenti di conversazioni su fatti che, rispetto a quelli appartenenti al *thema decidendum*, sono meramente indiziari³⁸; soprattutto, si tratta di fatti il cui apprezzamento dipende dalla contemporanea conoscenza di tutti gli altri fatti da provare, anch'essi meramente indiziari, che, incastrandosi l'uno con l'altro come gli elementi di un *puzzle*, dovrebbero andare a comporre un'immagine coerente.

³⁵ Cfr. G. CANESCHI, *L'imputato*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Uberti e G.P. Voena, VI, Milano, 2021, p. 224.

³⁶ Vedi R. ADORNO, *Ammissione delle prove*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, 4.2 – *Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, a cura di G. Spangher, Assago, 2009, pp. 142-143; D. CHINNICI, *Gli atti introduttivi al dibattimento*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, II – *Misure cautelari. Indagini preliminari. Giudizio*, a cura di A. Marandola, Assago, 2015, p. 1115; G. CIANI, *Le nuove disposizioni sul giudizio*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999 n. 479)*, a cura di F. Peroni, Padova, 2000, p. 575-576; P.P. PAULESU, *Giudice e parti*, cit., pp. 157-167.

³⁷ M.G. COPPETTA, sub art. 493, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. Illuminati e L. Giuliani, Assago, 2020, pp. 438-2439.

³⁸ Cfr. L. MARAFIOTI – G. FIORELLI – M. PITTIRUTI, *Maxiprocessi e processo "giusto"*, in *Il «doppio binario»*, cit., p. 653 ss.; *Fenomenologia del maxiprocesso: venti anni di esperienze*, a cura di G. Tinebra, R. Alfonso e A. Centonze, Milano, 2011.

Se al giudice manca questa visione di insieme, non solo non è in grado di valutare la rilevanza delle prove di cui le parti gli chiedono l'ammissione³⁹, ma non è nemmeno in grado di comprendere appieno, nel corso dell'istruzione dibattimentale, l'esatto significato di ciò che accade davanti a lui. Ad esempio potrebbe assistere a un accanito scontro tra accusa e difesa, in sede di esame e controesame di un collaboratore di giustizia, su fatti di cui ignora la specifica rilevanza; oppure apprendere di un frammento di conversazione in cui si menziona un soggetto non imputato, a cui accusa e difesa attribuiscono grande importanza, e di cui però il giudice ignora completamente il ruolo, che dovrebbe invece emergere dalla successiva acquisizione di altre prove⁴⁰.

Senza dubbio il giudice, prima in sede di conclusioni delle parti e poi rileggendo in camera di consiglio il fascicolo del dibattimento, avrà modo di ricostruire in modo complessivo i fatti e comprendere meglio, sia pure *ex post*, le strategie dell'accusa e della difesa. Alla fine, insomma, tutto ciò che è accaduto durante il processo riacquista una sua logica. Ma, evidentemente, è a rischio l'effettività del principio di immediatezza, inteso anche a garantire che il convincimento del giudice si formi progressivamente, mentre assiste alla dialettica dibattimentale⁴¹.

In conclusione, ai fini dell'accertamento dei fatti serve che il giudice conosca in modo dettagliato, prima dell'ammissione e dell'acquisizione dei mezzi di prova, il disegno complessivo dell'accusa nonché la rilevanza e il collegamento reciproco tra i fatti che si intendono provare⁴². Il giudice «ha bisogno, in altre parole, di inquadrare quei fatti nella 'storia' o, se si preferisce, nel 'racconto' che ciascuna parte propone»⁴³.

³⁹ In questo senso vedi A. AVANZINI, *I limiti dell'esposizione introduttiva*, cit., pp. 363-364; D. SIRACUSANO, in D. SIRACUSANO – A. GALATI – G. TRANCHINA – E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, II, Milano, 1995, p. 338; B. NACAR, *Sui poteri del pubblico ministero in sede di esposizione introduttiva*, in *Cass. pen.*, 1998, pp. 1686; TONNARELLI, *Esposizione introduttiva e rispetto dell'integrità gnoseologica del giudice dibattimentale*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 729.

Si badi a questo aspetto. Visto che in sostanza si affida al teste di p.g. il compito di esporre tutti i fatti che appartengono al *thema probandum*, qual è l'oggetto della prova che, ai sensi dell'art. 493, comma 1, c.p.p., il p.m. indica quando richiede la sua testimonianza? Ebbene, la prassi, con una sorta di corto circuito logico e giuridico (a cui però bisogna riconoscere un certo grado di virtuosismo), è nel senso di chiedere la deposizione «sul contenuto dell'informativa». Il giudice però non conosce l'informativa, e quindi l'ammissione della prova sostanzialmente è al buio, così come inevitabilmente anche quella delle controprove richieste dalle difese.

⁴⁰ Vedi P.P. PAULESU, *Giudice e parti*, pp. 164-166, secondo cui il giudice rischia di trovarsi «in presenza di una sequela di fatti storici, i quali, senza il sostegno esplicativo delle parti, potrebbero apparirgli oscuri e privi di connessioni logiche».

⁴¹ In questo senso vedi D. CHINNICI, *L'immediatezza nel processo penale*, Milano, 2005, pp. 11-15; F.M. IACOVIELLO, *Motivazione della sentenza penale (controllo della)*, in *Enc. dir.*, agg. IV, Milano, 2000, p. 752-753 e G. UBERTIS, *Profili di epistemologia giudiziaria*, Milano, 2015, pp. 58-59.

⁴² Peraltro, spostandosi solo per un attimo sul piano dell'epistemologia giudiziaria, il falsificazionismo, inteso come criterio di verità, presuppone necessariamente l'esatta e specifica esplicitazione dell'ipotesi che la verifica sperimentale dovrebbe confermare o smentire; diversamente non si saprebbe come interpretare i risultati (cfr. L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 2004, pp. 120-126).

⁴³ R. ORLANDI, *L'attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale*, in P. FERRUA – F.M. GRIFANTINI – G. ILLUMINATI – R. ORLANDI, *la prova nel dibattimento penale*, Torino, 2007, p. 37.

Come si diceva, a tale scopo era stata prevista l'esposizione introduttiva del pubblico ministero. Ritenuta troppo sbilanciata a favore della pubblica accusa, è stata abolita. Siccome però la necessità è rimasta⁴⁴, nei processi di mafia la prassi l'ha sostituita, in sostanza, con l'esposizione introduttiva della polizia giudiziaria.

8. I processi di mafia nel primo binario.

Il fenomeno appena descritto, con le sue luci e le sue ombre, non costituisce un caso isolato; esso anzi ci offre una chiave di lettura di una pluralità di fenomeni, tutti legati ai processi di mafia, anch'essi caratterizzati dall'affermarsi di prassi che presentano un discreto grado di scostamento dalla previsione astratta. L'insieme di questi fenomeni potrebbe essere definito sinteticamente con il riferimento alle peculiarità dei "processi di mafia nel primo binario".

È noto infatti che i procedimenti nei confronti della criminalità organizzata sono disciplinati da una vasta pluralità di norme derogatorie rispetto al regime comune, che riguardano in larga misura le indagini, i mezzi di ricerca della prova, le misure cautelari e, in parte, il dibattimento⁴⁵; si parla perciò correntemente di un "doppio binario" processuale⁴⁶.

Per il resto, cioè al di fuori di quei segmenti procedurali contraddistinti dall'applicazione delle disposizioni differenziate, anche i processi di mafia viaggiano, come tutti gli altri, sul primo binario; fuor di metafora ferroviaria, insomma, laddove non sono previste deroghe, si applicano le norme processuali comuni.

Il problema nasce dal fatto che anche in questo ambito i processi di mafia hanno comunque significativi tratti differenziali di difficile gestione. Ci riferiamo non solo al macroscopico dato del numero degli imputati e delle imputazioni; vi sono molti altri aspetti parimenti significativi: ad es. la difficoltà "sostanziale" di predeterminare con esattezza le condotte che integrano la partecipazione all'associazione mafiosa; la natura permanente del reato, non solo dal punto di vista della dogmatica penalistica ma anche sul piano criminologico; la sostanziale arbitrarietà nel selezionare, nel *mare magnum* delle attività associative, le condotte oggetto di una singola indagine; il grande

⁴⁴ Vedi in questo senso R. ADORNO, *Ammissione delle prove*, cit., pp. 144-147; D. CHINNICI, *Gli atti introduttivi*, cit., p. 1115; G. ILLUMINATI, *Giudizio*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di M. Bargis, Milano, 2020, p. 678.

⁴⁵ La letteratura sulla disciplina differenziata è molto vasta; senza pretesa di esaustività si veda, da ultimo, *La legislazione antimafia*, a cura di E. Mezzetti e L. Lupària Donati, Bologna, 2020, nonché *Il doppio binario nell'accertamento dei fatti di mafia*, a cura di A. Bargi, Torino, 2013; A. BERNASCONI, *Criminalità organizzata (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, agg. IV, Milano, 2000, p. 501 ss.; G. BORRELLI, *Processo penale e criminalità organizzata*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, 7 – *Modelli differenziati di accertamento*, a cura di G. Garuti, Assago, 2011, p. 264 ss.; *Scenari di mafia*, a cura di G. Fiandaca e C. Visconti, Torino, 2010; *Le associazioni di tipo mafioso*, a cura di B. Romano, Assago, 2015; A. ZAMPAGLIONE, *La prova nei processi di criminalità organizzata*, Assago, 2016.

⁴⁶ Vedi in senso critico G. GIOSTRA, *I limiti di una «strategia processuale differenziata» per i delitti di mafia*, in *Gazz. giur.*, 1997, 32, p. 1 ss.

condizionamento che l'associazione può esercitare sul processo e sui testimoni; il ruolo chiave della chiamata in correità; il "peso" cognitivo dei precedenti giudiziari che riguardano il medesimo gruppo mafioso⁴⁷.

Ne nascono, sul piano dello svolgimento del processo, problemi specifici, che spesso non trovano risposta. Rispetto a quelli che viaggiano *solo* sul primo binario, i processi di mafia, insomma, hanno specialissimi caratteri che spesso mal si prestano a essere disciplinati dalle norme comuni. Di qui la tendenza all'affermarsi di prassi dirette ad adattare l'interpretazione delle norme a tali caratteri⁴⁸.

9. Torniamo all'esposizione introduttiva.

Si diceva prima, forse un po' rudemente, che di fatto nei processi di maggiore complessità l'esposizione introduttiva del pubblico ministero è stata sostituita dall'esposizione introduttiva della polizia giudiziaria. Dal punto di vista degli equilibri del processo, evidentemente, non si tratta di un gran guadagno.

Non si può escludere, peraltro, che la prassi muova inesorabilmente in futuro verso la diretta acquisizione dell'informativa, perché anche dal punto di vista della speditezza del processo la deposizione del teste di p.g. lascia molto a desiderare. Senza perdere mesi di tempo per leggerla o parafrasarla, tanto varrebbe depositare l'informativa in atti, in modo che il giudice possa studiarla con calma, valutare punti di forza e criticità dell'ipotesi investigativa alla base del processo e confrontare con accuratezza l'eventuale discrasia tra atti d'indagine e risultanze dibattimentali. Se si dovesse andare in questa direzione, il rischio, evidentemente, sarebbe quello di tornare ai tempi dell'uso processuale del c.d. "rapporto di polizia"⁴⁹.

Beninteso, il quadro costituzionale e codicistico dovrebbe essere in grado di scongiurare la possibilità di un recupero abusivo dei contenuti di atti d'indagine ripetibili, grazie al congegno giuridico dell'inutilizzabilità parziale e della fisica apposizione di opportuni *omissis*. Ciò nondimeno l'istruzione dibattimentale, con buona pace della verginità conoscitiva del giudice e del principio di immediatezza,

⁴⁷ Cfr. ORLANDI, R., *Il procedimento penale per fatti di criminalità organizzata: dal maxi-processo al «grande processo»*, in *Pol. dir.*, XXV, 1994, 3, pp. 389-394,

⁴⁸ Basti pensare, solo per fare alcuni tra molti possibili esempi, a come la scarsa determinatezza delle condotte individuali e le cangianti strutture associative incidono sull'individuazione della competenza per territorio, sul divieto di contestazioni a catena, sull'emersione di un fatto diverso o in tema di *ne bis in idem*, oppure a come le dinamiche operative dell'associazione incidono sull'accertamento della provata condotta illecita o sul concetto di "notorio".

⁴⁹ Previsto dall'art. 2 del codice del 1930 inizialmente con le funzioni oggi riconducibili a quelle della comunicazione della notizia di reato, il rapporto di polizia aveva via via mutato pelle per effetto dell'accresciuta autonomia investigativa della p.g. e della progressiva "liberalizzazione" del suo uso dibattimentale; per un'accurata ricostruzione vedi S. CAMPANELLA, *Il documento dichiarativo nella logica della prova penale*, Torino, 2021, pp. 156-168.

assumerebbe la principale funzione di una verifica di contenuti probatori in larga parte già appresi dal giudice grazie all'informativa⁵⁰.

Quando ci si trova di fronte a prassi di questo tipo, tuttavia, non basta deprecarle. A differenza di altre, che hanno cause meno meritevoli di tutela, occorre tenere conto delle necessità da cui hanno origine, altrimenti il richiamo all'ortodossia si risolve in pura accademia. Piuttosto bisogna provare a immaginare una soluzione diversa.

In questa prospettiva forse occorre partire dalla separazione metodologica tra ipotesi ed esperimento, ossia, in ambiente processuale, tra imputazione e prova.

L'enunciazione dell'ipotesi investigativa *attraverso* l'illustrazione dei risultati degli atti di indagine, infatti, confonde questi due piani.

Al pubblico ministero compete la definizione dell'accusa, cioè la prospettazione in forma ipotetica non solo delle condotte che, laddove accertate, integrerebbero il fatto tipico (*thema decidendum*), ma anche di tutti gli altri fatti secondari che si intendono provare perché a livello indiziario potrebbero corroborarne l'esistenza (*thema probandum*). Si tratta di un compito che nei processi di mafia è senza dubbio molto impegnativo, ma un dettagliato disegno complessivo dei fatti rilevanti oggetto dell'ipotesi accusatoria è necessario e non può essere delegato alla polizia giudiziaria⁵¹. A mio avviso, a tale scopo andrebbe reintrodotta l'esposizione introduttiva del pubblico ministero, che, se non altro, certamente è preferibile rispetto a quella della polizia giudiziaria camuffata da testimonianza⁵².

L'esposizione del pubblico ministero sui fatti oggetto dell'imputazione ha una storia istruttiva che vale la pena richiamare brevemente alla memoria. Prevista fin dalla

⁵⁰ Per una ricostruzione tanto sintetica quanto efficace della genesi del sistema del doppio fascicolo vedi BRONZO, P., *Il fascicolo per il dibattimento. Poteri delle parti e ruolo del giudice*, Padova, 2017, pp. 1-15.

⁵¹ Dal punto di vista pratico, un eccesso di confidenza da parte del pubblico ministero nel lavoro svolto dalla polizia giudiziaria rischia di pregiudicare anche le *chances* di successo dell'accusa. Nella maggior parte dei casi, infatti, l'informativa viene consegnata in procura quando gli elementi raccolti sono tali da poter essere posti a sostegno delle domande cautelari (cfr. Cass., sez. II, 26 febbraio 2014, Sciolto, in *C.e.d. Cass.*, n. 259844, secondo cui, quando è proposto un riesame, «il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi del comma quinto dell'art. 309 c.p.p., i brogliacci relativi alle conversazioni intercettate e i tabulati telefonici, quando il G.i.p., ai fini dell'applicazione della misura, abbia avuto la disponibilità delle sole informative di Polizia giudiziaria nelle quali si fa riferimento a tali atti e queste siano state tempestivamente inviate al tribunale della libertà»). Ma lo *standard* probatorio richiesto in dibattimento è diverso; se il pubblico ministero, in vista del processo, non riprogetta la complessiva articolazione della strategia accusatoria, le difese potrebbero avere buon gioco a individuare tutte le condotte per le quali sussistono gravi indizi di colpevolezza, che però non consentono di considerare accertata la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Sull'esigenza di orientare il lavoro della polizia giudiziaria non ai provvedimenti restrittivi della libertà personale, ma all'accertamento della responsabilità in dibattimento vedi G. CAROFIGLIO – A. SUSCA, *La testimonianza*, cit., pp. 1-3.

⁵² Il d. lgs. n. 150 del 2022, la c.d. riforma Cartabia, ha ritoccato l'art. 493, comma 1, c.p.p., prevedendo che in sede di richiesta di prove le parti, oltre a indicare i fatti che intendono provare, ne illustrino l'ammissibilità *ex art. 189 e 190 c.p.p.*, dunque anche la loro non manifesta irrilevanza. Si tratta di un passo in avanti, che potrebbe almeno stroncare l'uso di richiedere la testimonianza della p.g. «sul contenuto dell'informativa». Resta però comunque difficile immaginare una discussione sulla rilevanza dei fatti oggetto delle prove richieste, se prima non si è dato spazio a una dettagliata esposizione dell'ipotesi dell'accusa.

prima stesura del codice del 1988, era considerata «congeniale allo stile accusatorio»⁵³, in quanto correlata all'onere della prova che grava sul pubblico ministero; si considerava insomma fisiologico che in apertura del dibattimento si enunciassero i fatti che poi nell'istruzione dibattimentale si aveva il compito di provare⁵⁴. Dopo il 1992, in epoca di riflusso inquisitorio, si era tuttavia affermata una prassi – da includere nel novero di quelle *contra legem* – che consentiva al pubblico ministero di suffragare l'esposizione dell'ipotesi dell'accusa con l'anticipazione, talvolta con l'ausilio di strumentazione audiovisiva, degli elementi di prova raccolti, nella maggior parte dei casi tratti dal fascicolo del pubblico ministero⁵⁵. Come si ebbe modo di rilevare, intesa in questo senso l'esposizione introduttiva finiva per costituire il «cavallo di Troia» per far abbattere le mura poste a protezione della verginità conoscitiva del giudice⁵⁶. Tale prassi tuttavia era stata avallata dalla giurisprudenza, con la sola pudica precisazione che di per sé gli elementi investigativi illustrati al giudice prima ancora di effettuare le richieste di prova servivano solo a delineare l'ipotesi dell'accusa, ma di per sé dovevano ritenersi inutilizzabili⁵⁷. A questo punto il legislatore nel 1999, negli anni della riaffermazione del sistema accusatorio, non trovò di meglio che tagliare la testa al toro e abolire *tout court* l'esposizione introduttiva⁵⁸.

Oggi per fortuna il clima è diverso, ma alla luce di questa fallimentare esperienza, non bisogna confidare troppo negli anticorpi accusatori nel frattempo maturati. Andrebbe perciò espressamente chiarito che questa rinnovata esposizione introduttiva va circoscritta all'*allegazione dei fatti* la cui realtà storica viene affermata in via ipotetica dalla pubblica accusa, i quali andranno successivamente accertati nell'istruzione dibattimentale attraverso l'acquisizione degli opportuni mezzi di prova.

Non dovrebbe essere invece consentita l'*illustrazione dei risultati delle indagini* che hanno condotto la pubblica accusa a ritenere sussistenti quei fatti, nemmeno quelli su cui gli operatori potranno in seguito legittimamente rendere testimonianza⁵⁹.

⁵³ F. CORDERO, *Codice di procedura penale*, Torino, 1990, p. 562. In senso parzialmente critico vedi G. AMBROSINI, sub art. 493, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, V, a cura di M. Chiavario, Torino, 1991, p. 181.

⁵⁴ A. AVANZINI, *I limiti dell'esposizione introduttiva e il controllo del giudice*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, pp. 360-361; G. ILLUMINATI, *Il nuovo dibattimento: l'assunzione diretta delle prove*, in *Foro it.*, 1988, V, p. 363; A. NAPPI, *Guida al nuovo Codice di procedura Penale*, Milano, 1991, pp. 265-266; R. ORLANDI, *L'attività argomentativa delle parti*, cit., p. 33.

⁵⁵ G. CASARTELLI, *Le innovazioni riguardanti il dibattimento*, in *Giudice unico e garanzie difensive*, a cura di E. Amodio e N. Galantini, Milano, 2001, p. 191.

⁵⁶ Vedi A. AVANZINI, *I limiti dell'esposizione introduttiva*, cit., pp. 361-362; B. NACAR, *Sui poteri del pubblico ministero*, cit., pp. 1684, secondo cui la «la surrettizia introduzione nel patrimonio conoscitivo del giudice delle dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, operata attraverso una esposizione introduttiva abnorme, rappresenta un modo per aggirare quelle regole, poste dal legislatore per l'acquisizione di tali dichiarazioni».

⁵⁷ Vedi Ass. Caltanissetta, sez. II, 12 giugno 1995, Aglieri, in *Cass. pen.*, 1997, p. 566 ss.; Trib. Palermo, sez. V, 18 ottobre 1995, Andreotti, in *Giur. merito*, 1996, p. 127, con nota adesiva di C. RAIMONDI, *Contenuto e limiti dell'esposizione introduttiva*; Cass., sez. IV, 26 gennaio 1996, Noto, in *Cass. pen.*, 1998, p. 1680;

⁵⁸ Vedi G. CASARTELLI, *Le innovazioni*, cit., 192; R. ORLANDI, *L'attività argomentativa*, cit., p. 34.

⁵⁹ Vedi R. ADORNO, *Ammissione delle prove*, cit., p. 146: «La parte, nell'indicare i fatti da provare ordinandoli secondo precisi nessi inferenziali, può attingere agli esiti conoscitivi degli atti di indagine, ma non spingersi fino a darne lettura, sia pure parziale, o a esporne il contenuto; diversamente anticiperebbe un adempimento

Infine, per venire anche alle ragioni tecniche da cui ha origine la prassi, non serve davvero una testimonianza per consentire al giudice di orientarsi nel *mare magnum* delle intercettazioni. Nel momento in cui il perito deposita in dibattimento le trascrizioni, nulla osta alla produzione di una memoria scritta da parte del pubblico ministero in cui, per ciascuno dei fatti rilevanti enunciati nell'esposizione introduttiva, si indichino specificamente i progressivi che contengono le conversazioni utili ai fini della prova. Si tratta certamente di un compito che richiede molto tempo e tanta pazienza, ma un aiuto nella redazione di tale memoria da parte degli operatori di polizia giudiziaria non urterebbe contro alcun principio di carattere generale⁶⁰.

riservato alla fase dell'istruzione dibattimentale»; nel medesimo senso vedi già A. AVANZINI, *I limiti dell'esposizione introduttiva*, cit., p. 364, secondo cui «ciò che deve essere fornito al giudice non è la conoscenza di quanto è stato compiuto in precedenza, ma la prospettazione di quel che le parti si propongono di verificare in giudizio. Il capovolgimento di tali premesse gnoseologiche sposterebbe la valutazione giudiziale verso una dimensione di mera conferma (di dati conoscitivi provenienti dalle fasi precedenti) da reputarsi estranea alle ordinarie dinamiche che presiedono all'ammissione probatoria secondo il sistema delineato con la riforma del 1988». In senso leggermente difforme vedi R. ORLANDI, *L'attività argomentativa delle parti*, cit., p. 39, secondo cui, fermo il divieto di "lettura" di atti delle indagini preliminari, andrebbero considerati fisiologici «eventuali cenni al contenuto di atti processuali o di documenti, che potrebbero in effetti essere richiesti dalle esigenze narrative connesse con l'*incipit* argomentativo delle parti».

⁶⁰ Sulla possibilità per il pubblico ministero di accompagnare l'esposizione introduttiva con memorie scritte vedi G. ILLUMINATI, *Giudizio*, cit., p. 678.